

# MODELLO ORGANIZZATIVO

*PARTE GENERALE*

*Redatto ai sensi del  
D. Lgs. 231/2001*

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
PER LO SVILUPPO



*Insieme, per un mondo possibile*

---

Organismo Non Governativo - Onlus • Promosso dal CNOS - Centro Nazionale Opere Salesiane  
Accreditato presso ECOSOC con Special Consultive Status • Associato al DBN - Don Bosco Network

Via Appia Antica 126, 00179 Roma (Italia) - Tel. +39 06 516291 - Fax +39 06 51629299  
vis@volint.it - www.volint.it - CF 97517930018

## ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AICS: Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo  
ATS: Associazione Temporanea di Scopo  
AUDEX: Auditor esterno  
AUDIN: Auditor interno  
C/C/B: Conto corrente bancario  
CCP: Corpi Civili di Pace  
CE: Comitato Esecutivo VIS  
COGE/COAN: Contabilità generale e analitica  
CRFPC/Desk: Coordinatore Regionale Finance, Pianificazione e Controllo e Desk FPC in sede  
CRP/Desk: Coordinatore regionale programmi e Desk programmi in sede  
DCOM: Dipartimento Comunicazione  
DCRF: Dipartimento Campaigning & Raccolta Fondi  
DFPC: Dipartimento Finance, Pianificazione e Controllo  
DG: Direzione generale  
DP: Dipartimento Programmi  
EC: European Commission - Commissione Europea  
ECG: Educazione alla Cittadinanza Globale  
ECHO: European Commission Humanitarian Office  
ED. GG/MM/ANNO: Edizione gg/mm/anno (ultimo aggiornamento e/o approvazione)  
ETM: Esperto tematico  
FACQ: Funzione acquisti  
FACQ: Funzione acquisti  
GEST: Gestionale  
IT: Information Technology  
MAECI: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
MoU: Memorandum of Understanding  
ODV: Organo di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001)  
ONG: Organizzazione Non Governativa  
ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale  
OOII: Organizzazioni Internazionali  
OSC: Organizzazione della Società Civile  
PCM: Project Cycle Management  
PDC: Piano dei conti  
PG/PRAG: Practical Guide Europeaid  
PM: Project manager/Capo-progetto  
PN: Prima Nota (file o registrazione di PN)  
PPs: Paesi Partner  
PRES: Presidente  
PRMG: Program manager/Capo-programma  
RAL: Responsabile Amministrativo in Loco  
RDCOM: Responsabile Dipartimento Comunicazione & Digital  
RDCRF: Responsabile Dipartimento Campaigning e Raccolta Fondi  
RDFPC: Responsabile Dipartimento Finance, Pianificazione e Controllo  
RDP: Responsabile Dipartimento Programmi  
REV: Organo di Controllo (già Revisore/i dei conti)  
RPL: Responsabile/Rappresentante Paese in Loco  
RRUU: Dipartimento Risorse Umane  
RRU: Responsabile Dipartimento Risorse Umane  
SAD: Sostegno a distanza  
SAM: Sostegno alle attività missionarie  
SCU: Servizio Civile Universale  
SDGs: Sustainable Development Goals - Obiettivi di sviluppo sostenibile  
TES: Tesoriere  
UE - EU: Unione Europea – European Union

## Sommario

Sommario .....	3
INTRODUZIONE .....	4
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 .....	4
2. I soggetti destinatari della normativa – gli enti non profit .....	5
SEZIONE 1: OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	6
1. Funzione del Modello Organizzativo.....	6
2. Formazione ed aggiornamento del Modello Organizzativo .....	7
3. Elementi fondamentali del Modello Organizzativo.....	7
4. Adozione del Modello Organizzativo .....	9
SEZIONE 2: ASSETTO ED ORGANIZZAZIONE DEL VIS .....	10
1. Natura giuridica, scopi e finalità del VIS.....	10
2. Attività del VIS .....	10
3. Criteri ispiratori e operativi dell'attività del VIS .....	11
4. Organi sociali: caratteri fondamentali e rinvio alle clausole statutarie.....	11
5. Strutture operative dell'associazione .....	12
6. Convenzioni interne .....	13
7. Deleghe e procure.....	13
SEZIONE 3: LE AZIONI DEL VIS .....	14
1. Vision e Mission .....	14
2. Interventi di sviluppo .....	15
3. Interventi di emergenza, riabilitazione e ricostruzione .....	15
4. Il Sostegno a Distanza (SAD) .....	15
5. Il Sostegno alle Missioni (SAM) .....	16
6. Diritti Umani e Advocacy .....	16
7. Campagne ed Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) .....	16
8. Formazione specialistica ed universitaria .....	17
9. Raccolta fondi.....	17
SEZIONE 4: ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) .....	18
1. Costituzione dell'ODV .....	18
2. Funzioni e poteri dell'ODV.....	18
3. Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'ODV .....	19
4. Attività di riferimento .....	19
5. Procedura relativa agli obblighi di informazione all'ODV/whistleblowing.....	19
6. Verifiche sull'adeguatezza del Modello Organizzativo .....	21
7. Attività di Compliance audit .....	21
SEZIONE 5: DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	22
1. Informazioni generali .....	22
2. Consegna tracciabile del Codice di comportamento/condotta.....	22
SEZIONE 6: SISTEMA DISCIPLINARE.....	23
1. Oggetto .....	23
2. Provvedimenti relativi ai dipendenti .....	23
3. Provvedimenti relativi ai collaboratori esterni .....	23
4. Misure nei confronti degli amministratori.....	23
5. Criteri per la definizione dei provvedimenti disciplinari .....	24
SEZIONE 7: SICUREZZA E PRIVACY.....	25
1. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....	25
2. Attività realizzate presso la sede operativa nazionale ed esternalizzate .....	25
3. Protezione dei dati.....	26
4. Adozione dei principi generali del GDPR Privacy.....	26

## INTRODUZIONE

### 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche *D. Lgs. 231/2001*), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi.

Il Decreto, emanato in data 8 giugno 2001- in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La disciplina prevede che i reati, espressamente contenuti nel testo normativo, devono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente. Tali soggetti infatti possono essere:

- o soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente);
- o soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero dall’ente, alle seguenti condizioni:

- o il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- o l’ente ha la propria sede principale in Italia;
- o l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso;
- o l’ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art.56 c.p.).

## 2. I soggetti destinatari della normativa – gli enti non profit

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa “[...] *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”, mentre non si applicano “[...] *allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”.

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive di personalità giuridica che, più facilmente, possono sottrarsi ai controlli statali, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell'ambito dell'applicabilità del Decreto, utilizzando una formula più elastica come quella di “ente”.

Da quanto appena detto, è evidente che anche gli enti non profit rientrano nell'applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell'ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore. Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Tali considerazioni hanno rilievo, oltre che per le società come le cooperative, anche per gli enti costituiti in associazione, nel senso che il fatto che si tratti di associazioni di volontariato, ovvero di fondazioni, comitati, organismi portatori di interessi collettivi e diffusi all'insegna del solidarismo sociale, sia religioso che laico, fino alle Onlus e, in genere, di associazioni non profit, non costituisce ragione di esclusione dalla disciplina in oggetto.

Inoltre, non si deve dimenticare che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente all'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale che, nonostante il presunto carattere strumentale, diviene economicamente rilevante. Pertanto, l'operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale del tutto simili a quelli tipicamente sostenuti da entità produttive di reddito aziendale.

Ciò anche in considerazione del fatto che la dimensione internazionale dell'attività degli enti si impone anche al di là del campo strettamente economico ed interessa anche i settori ove viene perseguita un'azione di solidarietà sociale e, comunque, connessa ad un servizio non determinato da ragioni di profitto, come, ad esempio, nelle molteplici organizzazioni non governative operanti a livello internazionale e nei numerosi organismi internazionali operanti in diversi Stati.

Anche sotto tali profili appare più opportuna, quindi, l'applicazione all'ambito del non profit di normative e sistemi di controllo interno che possano contribuire a tutelare il patrimonio di tale realtà associative vincolato ad una destinazione solidaristica ed a limitare i casi di consumazione di reati.

## SEZIONE 1: OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

### 1. Funzione del Modello Organizzativo

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente VIS può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- o da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- o da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- o da soggetti direttamente sotto-ordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il Modello Organizzativo è composto da:

- o descrizione dei reati individuati dal D. Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà organizzativa dell'ente;
- o elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'ente;
- o indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- o descrizione delle attività dell'ODV identificato dal VIS per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- o sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- o modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

Il Modello Organizzativo si integra altresì con il sistema procedure afferente a tutti gli ambiti operativi e amministrativi più rilevanti del VIS. Tale sistema, elaborato e implementato al fine di rendere più efficace, efficiente, trasparente e responsabile la gestione, nonché per conformare le performance della ONG agli standard previsti dai principali donor istituzionali a livello internazionale, costituisce altresì una base fondamentale e funzionale per il perseguimento anche degli obiettivi stabiliti dallo stesso D. Lgs. 231/2001. Per tale ragione, anche in questa sede, si rinvia diffusamente ai manuali e alle linee-guida comprese in tale sistema.

I principi contenuti nel presente Modello Organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi del VIS, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un

vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'ente stesso di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

## 2. Formazione ed aggiornamento del Modello Organizzativo

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001, il VIS ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il Modello Organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- o incontri con gli esperti di settore che hanno già predisposto e tuttora seguono Modelli Organizzativi delle opere riconducibili al CNOS, ente promotore originario del VIS e garante dell'ispirazione salesiana, codificata nelle Costituzioni della Congregazione Salesiana;
- o studio ed analisi della normativa di settore, in relazione allo specifico settore delle Onlus e delle organizzazioni non governative (ONG), sulla base dell'assetto del VIS descritto al successivo capitolo del presente Modello;
- o mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura dell'ente, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'ente e il sistema di controllo in essere;
- o individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D. Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente Modello Organizzativo;
- o il testo del Modello Organizzativo originariamente adottato viene sottoposto ad aggiornamenti nel tempo, in relazione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale ed alle esigenze organizzative dell'ente, anche sulla base dei risultati dell'attività dell'ODV.

## 3. Elementi fondamentali del Modello Organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, il VIS ha identificato:

- a) le norme statutarie;
- b) il Regolamento Generale e quello interno;
- c) il Codice di comportamento/condotta già approvato e allegato al presente modello;
- d) la legislazione vigente in materia di ONG e Onlus;
- e) la legislazione italiana ed internazionale applicabile all'attività del VIS;
- f) i manuali procedurali e le altre istruzioni operative interne;
- g) i Modelli Organizzativi già in vigore per altre opere riconducibili al CNOS, in modo da individuare una comune impostazione del sistema di prevenzione penale, nel rispetto delle peculiarità e dell'autonomia giuridica dell'ente.
- h) le linee guida, i Modelli Organizzativi e gli altri strumenti già elaborati e predisposti da altre Ong di cooperazione internazionale allo sviluppo e da formazioni sociali del terzo settore;

- i) le leggi che, pur non riguardando direttamente la responsabilità degli enti in base al Decreto, regolamentano aspetti che hanno impatto sul Modello Organizzativo (es. privacy, whistleblowing e sicurezza sul lavoro).

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- o l'attribuzione ad un ODV, interno alla struttura dell'ente, del compito di attuare efficacemente il Modello Organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti dei vari addetti e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
- o l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
- o la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'ente delle regole e delle procedure stabilite.

Il Modello Organizzativo si ispira pure ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- o la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- o il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- o l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
- o la comunicazione all'ODV delle informazioni rilevanti.

Il presente Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da una "*Parte Speciale*" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito dell'attività di *risk assessment*, astrattamente ipotizzabili in capo all'associazione. Si sottolinea inoltre che la classificazione di alcuni reati come sensibili ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di fattispecie sulle quali l'associazione intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Generale delinea i termini e criteri fondamentali del D. Lgs. n. 231/2001 e la relativa declinazione e applicabilità in capo al VIS, le modalità generali di funzionamento degli organi e strumenti previsti dal Decreto, nonché la presentazione dell'associazione VIS e della sua articolazione sia dal punto di vista strutturale, sia sotto il profilo operativo.

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati tra cui le seguenti:

- o reati contro la Pubblica Amministrazione;
- o reati societari;
- o reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- o riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- o reati contro il commercio;
- o reati in materia di criminalità organizzata;
- o reati contro la vita e l'incolumità individuale;
- o reati contro la personalità dell'individuo;
- o reati in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio;
- o reati in materia di diritto d'autore;
- o reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- o reati ambientali;
- o reati tributari;
- o reati di contrabbando;
- o reati contro il patrimonio culturale

A seguito dell'analisi dei rischi per le predette categorie di reati verranno redatti una serie di protocolli di comportamento che, insieme alle norme comportamentali generali del Codice di Condotta, costituiscono il sistema di prevenzione penale dell'ente in ottica 231.

#### 4. Adozione del Modello Organizzativo

Il VIS, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione e credibilità, delle aspettative dei propri dipendenti-collaboratori e di tutti gli stakeholder, ha ritenuto conforme alle proprie politiche associative procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'associazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il VIS ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte dal Comitato Esecutivo in una prima revisione, con delibera n.7 del 04/02/2011, ed ora nell'attuale e più evoluta, soprattutto con riferimento ai diversi livelli in cui si articola la documentazione del sistema di prevenzione penale (Modello generale, Codice di Comportamento, analisi dei rischi, procedure operative), nonché di procedere all'istituzione dell'ODV, già insediato al momento dell'approvazione del presente documento, ma ancora non pienamente operativo.

Il Modello Organizzativo è, per legge, un *«atto di emanazione dell'organo dirigente»*, sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono adottate dal Comitato Esecutivo intendendosi per *«sostanziali»* quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'ODV e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, come quelle di adeguamento rispetto al sistema di gestione operativa e amministrativo-finanziaria, potranno essere apportate direttamente dalla PRES e/o dalla DG, e successivamente comunicate al Comitato Esecutivo alla prima riunione utile.

L'analisi della realtà del VIS, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per l'ente stesso ha consentito di identificare i *«processi sensibili»* all'interno del Modello.

## SEZIONE 2: ASSETTO ED ORGANIZZAZIONE DEL VIS

### 1. Natura giuridica, scopi e finalità del VIS

L'ente VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, con sede legale in Roma alla via Appia Antica 126, Codice Fiscale 97517930018, è stato costituito come associazione con atto rep. 70473 dott. Oscar Ghione Notaio in Torino il 3/3/1986. Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 27 luglio 2000 n. 002/00705 Bis ed è iscritto, ai sensi del D.P.R. 361/2000, nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - al numero 563/2008.

È Organizzazione Non Governativa (ONG) già riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della legge 26/2/1987 n. 49, con decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 1988/128/005113/4D del 22/11/1988 per: la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile e per attività di informazione nonché per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo e attività di educazione allo sviluppo.

È oggi ONG iscritta, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 11/08/2014 n. 125, all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con Decreto 2016/337/000285/2.

È ONLUS iscritta all'Anagrafe delle ONLUS presso la DR Lazio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 32, comma 7, della legge 11/08/2014 n. 125.

È ONG accreditata con Special consultative status presso l'*Economic and Social Council* delle Nazioni Unite (ECOSOC) con decisione n. 226 del 27 luglio 2009.

VIS è associazione iscritta alla prima sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (A/273/2003/RM) ed è altresì iscritta al n. 1080 al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 215/2003.

La legale rappresentanza dell'ente spetta al Presidente, ai sensi dell'art.13, comma 2, dello statuto.

VIS è stato organismo promosso dal CNOS - Centro Nazionale Opere Salesiane, affianca il tradizionale impegno sociale dei Salesiani in Italia e nei Paesi del Sud del mondo, ispirandosi al sistema preventivo di Don Bosco e alla prassi educativa salesiana. Dal 2003 il VIS è socio fondatore del DBN - Don Bosco Network, la rete internazionale delle ONG di ispirazione salesiana impegnate per lo sviluppo umano e sostenibile e per la protezione e promozione dei diritti umani, in particolare di bambini/e, ragazzi e giovani in condizioni di vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale.

L'associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro e in piena autonomia e indipendenza, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, tali definite dalla normativa vigente. Scopi istituzionali del VIS sono, in particolare, la lotta alla povertà, alle disuguaglianze e all'esclusione sociale, il perseguimento della pace, dello sviluppo umano e sostenibile, la promozione e protezione dei diritti umani, la diffusione di una cultura solidaristica, di inclusione e di cooperazione tra i popoli.

### 2. Attività del VIS

Le attività di interesse generale attraverso le quali perseguire le finalità istituzionali sono quelle individuate dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettere d, g, i, l, n, r, u, v, w:

1. cooperazione allo sviluppo;

2. educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. formazione universitaria e post-universitaria;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale;
8. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
9. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Per una disamina approfondita (e non esaustiva) delle attività che VIS può perseguire, si rinvia all'art. 3, commi 2 e ss., dello Statuto, nonché al Bilancio sociale annualmente elaborato e pubblicato dall'organismo sul sito [www.volint.it](http://www.volint.it).

### 3. Criteri ispiratori e operativi dell'attività del VIS

Sulla base dell'art. 2 dello statuto ("*Principi ispiratori e finalità*"), l'associazione si ispira ai valori cristiani e alla dottrina sociale della Chiesa, al «sistema preventivo» di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa salesiana. In particolare, VIS:

- a) ritiene che ogni persona debba potere godere pienamente dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità favorendone lo sviluppo;
- b) considera lo sviluppo come ampliamento delle capacità di ogni persona - intesa come individuo e membro della comunità - e, pertanto, come sviluppo umano integrale, universale e sostenibile in senso sociale, economico, politico ed ambientale;
- c) considera la cooperazione internazionale come strumento fondamentale per il perseguimento della pace e dello sviluppo soprattutto dei gruppi più poveri e vulnerabili, specie bambine, bambini e giovani, offrendo loro opportunità educative, formative e occupazionali, nonché strumenti per la promozione e protezione dei propri diritti;
- d) crede nello spirito del servizio volontario orientato allo sviluppo dei popoli e alla promozione dei diritti umani e della pace, soprattutto attraverso la valorizzazione, preparazione e formazione dei giovani e degli operatori inseriti nei programmi e nelle attività istituzionali condotte sia nei paesi partner, sia in Italia.

### 4. Organi sociali: caratteri fondamentali e rinvio alle clausole statutarie

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, sono Organi sociali dell'associazione:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| a) l'Assemblea dei Soci         | cfr. art. 10 statuto |
| b) l'Assemblea dei Partecipanti | cfr. art. 11 "       |
| c) il Comitato Esecutivo        | cfr. art. 12 "       |
| d) il Presidente                | cfr. art. 13 "       |
| e) i Vicepresidenti             | cfr. art. 14 "       |
| f) il Tesoriere                 | cfr. art. 15 "       |
| g) l'Organo di controllo        | cfr. art. 16 "       |

Sono “soci” dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, ivi compresi gli enti di fatto, competenti nell'area socioeducativa del volontariato e della cooperazione internazionale allo sviluppo, che concordano con i principi ispiratori e gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 dello statuto e collaborano attivamente al loro perseguimento.

Sono “partecipanti” i volontari, animatori, collaboratori e sostenitori, sia persone fisiche che giuridiche, ivi compresi gli enti di fatto, che, senza fini di lucro, condividono i principi ispiratori e le finalità individuate nell'articolo 2 dello statuto e intendono collaborare attivamente alla loro realizzazione. Tali enti possono essere configurati come sedi operative secondarie denominati “presidi VIS”.

Lo statuto e il regolamento determinano casi e modalità di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci e dei partecipanti dall'associazione.

L'associazione non potrà in nessun caso essere controllata da enti con finalità di lucro né essere collegata ad enti con finalità di lucro in modo tale che questi ultimi esercitino su di essa un'influenza notevole o possano trarre beneficio economico da contributi pubblici che potrà ricevere.

Per una disamina esaustiva di poteri, prerogative e funzionamento dei diversi organi sociali si rimanda alle relative clausole statutarie sopra specificate. In questa sede occorre evidenziare quanto segue:

- o spetta al CE curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione in conformità alle scelte programmatiche ed ai piani annuali deliberati dall'assemblea dei soci;
- o il PRES ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e può rilasciare procure speciali con cui delegare tutti o parte dei suoi poteri; in particolare, il PRES, su proposta del CE, può nominare il DG come preposto al coordinamento della sede operativa nazionale e della struttura operativa dell'ente, ricevendo all'uopo deleghe specifiche, anche in via permanente;
- o REV vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare sul tipo di attività svolte;
- o la revisione legale dei conti può essere affidata dal CE a un revisore esterno oppure a una società di revisione legale (AUDEX), purché iscritti nell'apposito registro.

## 5. Strutture operative dell'associazione

L'associazione opera attraverso la propria sede legale di Roma, sita in Via Appia Antica 126, altri eventuali sedi operative ed i presidi territoriali formati da partecipanti previa autorizzazione del CE. La sede operativa nazionale elabora, implementa, coordina e dirige tutte le attività istituzionali che l'organismo conduce in Italia e all'estero.

La struttura organizzativa del VIS è “a matrice”, ovvero con un funzionamento che prevede per ogni attività specifica la partecipazione delle sue varie articolazioni con predefinita responsabilità/autonomia e secondo predefinite procedure interne. Ogni dipartimento è diretto da un/a responsabile che riferisce alla DG nell'ambito delle direttive stabilite del CE e nella cornice della pianificazione pluriennale e programmazione annuale approvate.

Possono essere istituite sedi operative locali, sia in Italia che nei Paesi partner, le quali dipendono direttamente dalla sede operativa nazionale. Viene consegnato (e periodicamente aggiornato) all'ODV un elenco delle sedi operative in Italia e all'estero, sia riconosciute dalle autorità locali sia non riconosciute.

## 6. Convenzioni interne

Le Convenzioni, di cui all'art.17 dello statuto, sono stipulate fra l'associazione e singoli soci o partecipanti e sono intese a realizzare progetti e iniziative, anche con finanziamento pubblico, o a consentire la collaborazione agli stessi progetti da parte dei soci e dei partecipanti, nel rispetto delle reciproche responsabilità e delle condizioni previste dalle convenzioni stesse. Tali convenzioni devono contenere sempre stabilire l'obbligo di rispetto dello statuto e del Codice di condotta del VIS e devono prevedere altresì l'attività di audit interna e di vigilanza svolta dall'ODV.

## 7. Deleghe e procure

Il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la rintracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte. Ai soli fini di cui al presente Modello Organizzativo la «*delega*» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «*procura*» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza. Alla DG ovvero ai responsabili di unità organizzative complesse (in Italia o nei Paesi partner) a cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- o le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- o in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- o il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti.

In generale il sistema delle procure prevede che:

- o le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega;
- o le procure individuino e delimitino i poteri conferiti.

Le procure e deleghe attualmente conferite sono individuate in un documento allegato al presente Modello, di cui costituisce parte integrante ed essenziale e la cui approvazione e revisione è la stessa prevista per il Modello.

## SEZIONE 3: LE AZIONI DEL VIS

### 1. Vision e Mission

Il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è un'organizzazione non governativa (ONG) e della società civile (OSC) che si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale attraverso vari strumenti e azioni. Considerando la sua identità, il VIS è anche agenzia educativa che promuove e organizza attività di sensibilizzazione, educazione, formazione per lo sviluppo e la cittadinanza mondiale. Essa affianca autonomamente dal 1986 l'impegno della Congregazione Salesiana nel mondo.

*Vision* dell'Organismo è: *“Un mondo dove ogni persona possa godere pienamente dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità favorendone lo sviluppo”*. La visione e i valori fondamentali che ispirano l'azione del VIS hanno portato l'organismo ad adottare un approccio metodologico orientato all'ampliamento delle capacità individuali e comunitarie/sociali, nella duplice prospettiva di contribuire alla costruzione e al rafforzamento sia delle capacità dei titolari di diritti (*rights-holders*) di rivendicare e godere dei propri diritti fondamentali (*capacities for empowerment*), sia delle capacità dei titolari dei correlati doveri (*duty-bearers*) di adempiere ai loro obblighi (*capacities for accountability*). Considerati questi assunti, la *Mission* del VIS è *“Promuovere lo sviluppo e l'ampliamento delle capacità di ogni persona – intesa come individuo e come membro di una comunità – ponendo particolare attenzione alle bambine, ai bambini e ai giovani più svantaggiati e vulnerabili, fornendo loro opportunità educative, formative e di inserimento socio-professionale, nonché strumenti per la promozione e la protezione dei propri diritti”*.

Gli interventi nei Paesi partner si concentrano principalmente sull'educazione e formazione come fattori-chiave di sviluppo umano e sostenibile, diritti fondamentali in sé, ma anche strumenti di realizzazione degli altri diritti, con l'obiettivo di allargare conoscenze, possibilità, pari opportunità e superare ogni tipo di discriminazioni ed esclusione. Gli interventi coinvolgono la famiglia, la comunità di provenienza, la società civile, le istituzioni e altri attori-chiave locali, a garanzia di una maggiore efficacia e sostenibilità, in un'ottica di *empowerment* ed *ownership*<sup>1</sup>, e ruotano intorno alle figure dei volontari internazionali e degli operatori per lo sviluppo, che per alcuni anni a fianco delle comunità salesiane e degli altri partner in loco spendono la propria professionalità e la propria vita a servizio di una comunità altra, facendosi “ponte” tra due società e culture.

La finalità dello sviluppo umano e sostenibile viene perseguita ponendosi obiettivi strategici (definiti attraverso una visione fondata sui diritti umani) e operando prioritariamente nei Paesi partner nei seguenti settori: 1- *Formazione e inserimento socioprofessionale*; 2- *Migrazione*; 3- *Protection*; 4- *Rafforzamento attori della società civile*; 5- *Sviluppo economico locale*.

Alle attività di cooperazione allo sviluppo si affianca una costante azione di sensibilizzazione, informazione, formazione ed educazione alla cittadinanza globale (ECG), nonché un intenso lavoro di *advocacy* in rete con attori istituzionali e della società civile, onde promuovere nel medio-lungo periodo un cambiamento sociale, intervenendo su coloro che sono individuati quali *decision makers*.

Per un approfondimento delle attività condotte dall'organismo si rinvia più diffusamente al Bilancio sociale. Di seguito si presentano, in sintesi, solo i caratteri e termini fondamentali degli strumenti e delle modalità d'intervento del VIS.

---

<sup>1</sup> Con il termine *empowerment* viene indicato un processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo-comunità, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare i destinatari degli interventi ad appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale e quindi a valorizzarlo. Con *ownership* si fa riferimento al “sentire propri i risultati, facendosene responsabilmente carico”, quale risultato del percorso di empowerment.

## 2. Interventi di sviluppo

I progetti di sviluppo puntano a produrre risultati durevoli nel tempo, in grado, cioè di generare cambiamenti nel tessuto e nella morfologia dello sviluppo locale, di permanere o far nascere meccanismi vitali e sostenibili per le comunità locali e per i gruppi target, che sono prevalentemente costituiti da bambine, bambini e giovani che versano in condizioni di povertà e vulnerabilità. I settori target prioritari, così come definiti nel paragrafo precedente, sono inoltre caratterizzati dai seguenti fattori trasversali:

- a) l'approccio fondato sui diritti umani (*HRBA – Human Rights Based Approach*), dove particolare attenzione è posta, a seconda degli interventi, anche all'equità di genere e all'ambiente;
- b) il *capacity e institutional building*, con l'obiettivo di "emancipare, rendere capaci e potenziare" gli attori e i destinatari coinvolti nelle iniziative, di far aprire e interagire le realtà progettuali target con i soggetti esterni più rilevanti per il loro sviluppo, istituzionali e non, attraverso l'interazione operativa e il lavoro in rete (*networking*);
- c) l'approccio partecipativo, considerando tutti i soggetti coinvolti nelle azioni come attori principali, soggetti attivi, titolari di diritti e non (solo) di bisogni;
- d) l'innovazione, così da configurare azioni orientate al cambiamento e in grado di soddisfare più efficacemente e in modo sostenibile i bisogni e le esigenze identificate.

Il VIS realizza, negli ambiti specifici sopra menzionati, interventi finanziati da differenti donatori pubblici e privati, tra i quali in particolare AICS presso MAECI, UE (nelle sue varie articolazioni), enti pubblici territoriali, organizzazioni internazionali (UN e agenzie di cooperazione di altri paesi), CEI, Caritas Italiana, partner internazionali, fondazioni, imprese, famiglie, formazioni sociali, parrocchie e individui.

## 3. Interventi di emergenza, riabilitazione e ricostruzione

VIS è una ONG di sviluppo e tale caratterizzazione, statutariamente prevista, è sempre stata ribadita e affermata dall'assemblea dei soci e dai principali stakeholder dell'organismo. Tuttavia, nei Paesi ove sono radicati i nostri partner locali o in cui sta già operando, l'organismo ha prontamente reagito anche alle emergenze e alle crisi emergenti o in corso, garantendo la presenza accanto alle popolazioni colpite dai disastri naturali e dai conflitti per molti anni, cercando di assicurare non solo il superamento delle crisi e dei loro effetti, ma anche il riavvio delle azioni di promozione ed emancipazione e la loro sostenibilità. Tale caratteristica è peculiare dell'impegno del VIS e ne costituisce il punto di forza più volte riconosciuto dai principali attori (donatori, esperti, istituzioni) che si occupano di emergenza e aiuto umanitario.

## 4. Il Sostegno a Distanza (SAD)

Il SAD è una modalità di intervento che permette di sostenere in modo continuativo una comunità o un gruppo bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizioni di povertà e vulnerabilità, accompagnato e seguito dai Salesiani di Don Bosco per offrire servizi e opportunità aggiuntive, soprattutto di tipo educativo. Con questo approccio il SAD diventa una progettazione comunitaria orientata a contrastare, con attività specifiche, situazioni di povertà, di esclusione e di vulnerabilità caratterizzanti i gruppi target e i loro singoli membri, garantendo al contempo la massima attenzione e cura al singolo bambino o giovane e la valorizzazione della sua dimensione familiare e comunitaria.

I progetti SAD sono spesso correlati e complementari agli interventi di sviluppo del VIS e comprendono la cura e l'assistenza di base (attraverso i pasti, il vestiario, le medicine e gli altri beni di prima necessità, i servizi igienico-sanitari, l'accoglienza residenziale o semi-residenziale), l'azione educativa e formativa (inserimento in scuole, centri di formazione professionale, attività ludico-ricreative, artistiche e sportive, accompagnamento psicopedagogico), nonché l'inserimento familiare, sociale e professionale.

Il VIS assume la responsabilità operativa e finanziaria dell'uso dei fondi raccolti per il SAD, che sono impiegati direttamente per le attività nei Paesi partner, oppure per la totale o parziale copertura di costi connessi agli interventi (ad es. acquisto di materiali e attrezzature o sostegno degli operatori coinvolti nei progetti).

## 5. Il Sostegno alle Missioni (SAM)

Il VIS affianca l'impegno sociale e missionario dei Salesiani nel mondo anche attraverso uno strumento ad essi dedicato, il Sostegno alle missioni (SAM). Trattasi di donazioni ricevute dall'organismo e destinate esclusivamente a una comunità missionaria salesiana su espressa richiesta del donatore, sulla base di un rapporto diretto e fiduciario che intercorre tra il donatore stesso e il destinatario finale (il singolo missionario e/o la comunità in cui egli opera). Nel SAM il VIS svolge dunque un ruolo di "collegamento" tra donatore e destinatario, che rimane il referente e garante unico dello svolgimento delle attività da realizzare e dei relativi risultati. L'organismo espleta le procedure di segreteria e di amministrazione necessarie all'invio di queste risorse verso i Paesi partner, oltre che un monitoraggio periodico degli impieghi.

## 6. Diritti Umani e Advocacy

Il VIS realizza attività di advocacy sia direttamente sia all'interno di reti, allo scopo di sensibilizzare e influenzare le istituzioni che, a vari livelli (nazionale, europeo e internazionale), con le loro azioni e decisioni sono in grado di incidere sui seguenti ambiti specifici: quantità, qualità ed efficacia della cooperazione internazionale e della lotta alla povertà, promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e qualità dell'educazione. Le azioni di advocacy vengono realizzate utilizzando gli spazi offerti alle organizzazioni della società civile dai sistemi internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, UE) per agire dentro le istituzioni al fine di promuovere e contribuire a un cambiamento politico e sociale a livello nazionale e locale.

Il VIS, anche per ottemperare al proprio impegno connesso con il suo status consultivo speciale ECOSOC delle Nazioni Unite, partecipa a conferenze, forum, summit mondiali, partecipa all'elaborazione di rapporti di monitoraggio e rapporti supplementari ai *treaty bodies* (commissioni di esperti indipendenti con lo scopo di monitorare l'implementazione dei trattati ONU sui diritti umani), con particolare attenzione anche ai nuovi meccanismi predisposti dal Consiglio diritti umani dell'ONU fra cui la Revisione periodica universale (UPR – *Universal Periodic Review*), all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e ai meccanismi connessi alle campagne internazionali.

## 7. Campagne ed Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG)

L'ECG rappresenta per il VIS una priorità operativa ed è svolta tenendo conto della finalità ultima di tale azione: contribuire a creare un mondo sostenibile, equo e inclusivo, formando cittadini e le loro comunità di riferimento:

- a) consapevoli delle dinamiche globali e delle interconnessioni esistenti tra problematiche sociali, ambientali, economiche e culturali a livello mondiale;
- b) responsabili e in grado di supportare e attuare azioni concrete a livello locale e significative rispetto un cambiamento di rotta verso una vera sostenibilità globale;
- c) in grado di incidere sulle dinamiche e sulle strutture politiche, economiche, culturali e sociali italiane ed europee.

L'approccio utilizzato dal VIS per promuovere le diverse attività di ECG è quello del *campaigning*, ovvero l'attivazione di campagne di sensibilizzazione ed educazione caratterizzate da un obiettivo

chiaro e definito, un target variegato che viene raggiunto attraverso l'uso di "linguaggi" e strumenti differenziati e pertinenti per un periodo di tempo limitato, per il raggiungimento dell'obiettivo. Le attività di ECG sono caratterizzate tipicamente dal coinvolgimento di target diversi, quali: il mondo della scuola, i gruppi di giovani degli oratori e dei centri giovanili, le formazioni sociali e i gruppi di cittadini coinvolti sul territorio nazionale.

## **8. Formazione specialistica ed universitaria**

VIS ha adottato un approccio inclusivo nella propria azione formativa, coinvolgendo i diversi attori che compongono il sistema educativo, pubblici e privati, organismi religiosi e non profit, dando impulso alla condivisione di saperi, capacità e risorse differenti. I contenuti della formazione a qualsiasi livello vertono su tematiche inerenti al mondo della cooperazione, dello sviluppo e dei diritti umani.

Parallelamente alla formazione universitaria condotta in collaborazione con diversi atenei, VIS prosegue lo sviluppo di un'offerta significativa nel settore dell'alta formazione, proponendo corsi di specializzazione a operatori, staff e dirigenti di organismi del terzo settore e non, soggetti attivi a vario titolo nel mondo della cooperazione e solidarietà internazionale.

## **9. Raccolta fondi**

L'attività di raccolta fondi è un aspetto centrale per la realizzazione delle attività del VIS. Le risorse vengono ricercate sia attraverso il coinvolgimento di partner interessati a contribuire ai progetti, sia raccogliendo fondi da privati (cittadini, gruppi, formazioni sociali e aziende) che vogliono sostenere l'organismo e i suoi interventi. Il coinvolgimento dei donatori può essere orientato alle donazioni libere o generiche (cd. "istituzionali"), al SAD, oppure a progetti e interventi specifici/emergenze/campagne.

## SEZIONE 4: ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

### 1. Costituzione dell'ODV

L'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un ODV interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- o sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei fornitori;
- o sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura organizzativa dell'ente ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- o sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'ODV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- o l'insindacabilità delle scelte dell'ODV, onde non far venire meno la sua autonomia;
- o la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'ODV, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
- o l'appartenenza dell'ODV alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'ODV è costituito in base a provvedimento di nomina da parte del Comitato Esecutivo, sempre in modo collegiale.

L'ODV, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D. Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo al Comitato esecutivo.

### 2. Funzioni e poteri dell'ODV

L'ODV:

- o relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- o riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'ODV si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- o conduce ricognizioni sulle attività dell'ente ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- o raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello Organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- o verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- o si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare agli addetti dell'ente, finalizzate a

fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

### 3. Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'ODV

L'ODV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal CE o da REV, con frequenza non inferiore a sei mesi.

Le sedute dell'ODV saranno tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'Organismo (per mezzo di posta ordinaria od elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'ODV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Le decisioni dell'ODV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'Organismo stesso direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro delle Adunanze dell'Organismo, depositato presso gli uffici dell'associazione.

### 4. Attività di riferimento

L'attività di riferimento (*reporting*) dell'ODV in merito all'attuazione del Modello Organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

- o la prima, su base continuativa, direttamente verso il PRES;
- o la seconda, annuale, verso il CE, il quale provvederà, a sua volta, agli ulteriori adempimenti informativi previsti dallo statuto attraverso la relazione annuale all'assemblea dei soci e partecipanti.

### 5. Procedura relativa agli obblighi di informazione all'ODV/whistleblowing

La procedura di Whistleblowing individua le modalità di applicazione da parte del VIS del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo ("whistleblowers" o informatori).

Per un'analisi approfondita della procedura vigente Whistleblowing e per effettuare segnalazioni nei casi e secondo le modalità dalla stessa contemplata, cfr. la *Procedura per la protezione delle persone che segnalano atti illeciti – Whistleblowing*. Di seguito si rilevano i caratteri fondamentali.

*Soggetti autorizzati alla segnalazione:* possono segnalare:

- o dipendenti a tempo determinato e indeterminato;
- o candidati a seguito di colloqui di lavoro;
- o lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti;
- o volontari, tirocinanti;
- o componenti degli organi statutari;
- o ex lavoratori.

Le segnalazioni da utenti esterni seguono invece procedure separate (cfr. segnalazioni all'ODV in via ordinaria).

*Ambito di applicazione:* la procedura si applica globalmente alle attività del VIS, considerando le leggi locali pertinenti. Si incentra sulla segnalazione di illeciti amministrativi, contabili, civili, penali, violazioni del Codice di condotta, e altre azioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

*Modalità di segnalazione:* le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto via raccomandata o oralmente, mediante incontro diretto, telefonata o video-collegamento con il gestore delle segnalazioni. L'identità del segnalante è protetta, assicurando la riservatezza.

*Gestione delle segnalazioni:* ricevuta la segnalazione, il gestore fornisce un avviso di ricevimento entro 7 giorni e può richiedere ulteriori informazioni. L'esito viene comunicato entro tre mesi, garantendo un trattamento obiettivo e professionale delle informazioni.

*Tutela della riservatezza e divieto di ritorsione:* la riservatezza dell'identità del segnalante è rigorosamente tutelata, e qualsiasi forma di ritorsione è vietata e considerata un grave illecito disciplinare. Questo include licenziamenti, ostracismo e danni reputazionali.

*Conservazione documentazione:* la documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per un massimo di cinque anni, assicurando la corretta documentazione e la possibilità di revisione del verbale da parte del segnalante.

*Formazione e informazione:* VIS si impegna nella formazione del personale gestore delle segnalazioni e nell'informazione degli operatori sulla procedura e sulle modalità di segnalazione, promuovendo una cultura di integrità e trasparenza.

*Sanzioni per violazioni:* comportamenti che violano la procedura, come la mancata tutela della riservatezza o atti ritorsivi, saranno sanzionati in linea con il Modello Organizzativo e il Codice di condotta del VIS.

La procedura di whistleblowing del VIS riflette l'impegno dell'organizzazione nella promozione di un ambiente di lavoro etico, sicuro e trasparente. Incoraggiando la segnalazione responsabile di atti illeciti, VIS mira a proteggere l'interesse pubblico e a mantenere elevati standard di integrità e conformità normativa nelle sue attività.

Le persone che intendano effettuare segnalazioni all'ODV in via ordinaria, o che non rientrino nei presupposti previsti dalla procedura per segnalare illeciti con la modalità del whistleblowing (perché non legate da un rapporto di natura lavorativa o professionale con l'ente), possono inviare informative o sospetti di violazione delle disposizioni contenute nel Codice di condotta e nelle Policy del VIS, nelle seguenti modalità:

- o un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail riservato ai componenti dell'Organismo: [odv@volint.it](mailto:odv@volint.it);
- o a mezzo posta ordinaria: inviando una busta sigillata contrassegnata con "ODV – Riservato" e indirizzata a ODV, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, via Appia Antica 126, 00179 Roma;
- o per telefono: chiamando il +39.06.516291 e lasciando un recapito telefonico per essere contattati da un membro dell'ODV o dal PRES;
- o di persona: richiedendo un incontro specifico con il Presidente VIS o con un membro dell'ODV presso la sede.

L'ODV valuta e conserva le segnalazioni ricevute in apposito archivio; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente Modello Organizzativo.

VIS garantisce la riservatezza del procedimento, la segretezza dell'identità dell'informatore, di ogni persona sospetta e/o coinvolta e ascoltata durante l'istruttoria, le indagini e la gestione della denuncia.

VIS s'impegna a diffondere in modo adeguato i sistemi e le modalità di segnalazione e a prevedere apposite sessioni di formazione ed aggiornamento del proprio staff.

## 6. Verifiche sull'adeguatezza del Modello Organizzativo

L'ODV, oltre all'attività sull'effettività del Modello Organizzativo, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dal PRES, anche su indicazione dello stesso Organismo. Tale attività si concretizza in una verifica a campione sia dei documenti di maggior rilevanza relativi ai processi sensibili, sia nelle attività di audit sul campo successivamente descritte.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute dall'interno e dall'esterno dell'ente, delle azioni intraprese dall'ODV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione degli addetti e dei dirigenti dell'ente rispetto alla problematica della responsabilità penale. Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al CE.

## 7. Attività di Compliance audit

Il processo di audit sull'applicazione del presente Modello è organizzato dall'ODV, che definisce un piano annuale di *Compliance audit*, strutturato secondo il criterio del campionamento, sia rispetto alle singole attività oggetto dell'audit, sia rispetto al numero ed alla tipologia dei processi verificati.

La designazione dell'auditor incaricato di effettuare la singola verifica spetta all'ODV, che individua l'auditor o, secondo le esigenze specifiche, il team di *compliance audit* in base ai criteri della professionalità e dell'indipendenza rispetto ai soggetti verificati. In particolare, per ogni audit svolto collegialmente vengono individuati un Lead auditor – che è responsabile del gruppo di verifica – nonché gli auditor in affiancamento e, eventualmente, gli osservatori. La gestione di ogni *compliance audit* seguirà i criteri e le modalità individuati dalla Norma Uni En Iso 19011:2003, vale a dire la norma tecnica internazionale contenente la disciplina degli audit di prima, seconda e terza parte. Sulla base di tale Norma, l'attività di *compliance audit* si dovrà fondare sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.

a) *Comportamento etico*: durante l'audit di *compliance* sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

b) *Presentazione imparziale*: l'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

c) *Adeguate professionalità*: gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

d) *Indipendenza*: gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze della stessa attività di verifica.

e) *Approccio basato sull'evidenza*: le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.

Si rileva che l'attività di *Compliance Audit* sopra specificata, non sostituisce ma integra in modo sostanziale e, a sua volta, è integrata, dalle attività di *Internal Audit* previste dal sistema di procedure interne del VIS.

## SEZIONE 5: DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

### 1. Informazioni generali

VIS:

- o garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello Organizzativo, nei confronti di tutto lo staff, attraverso uno specifico percorso di formazione e sensibilizzazione, la cui idoneità ed efficacia dev'essere valutata dall'ODV;
- o provvede a rendere di pubblico dominio il Codice di condotta, le policy di accountability e i sistemi di informativa e segnalazione mediante pubblicazione dei relativi contenuti sul proprio sito internet [www.volint.it](http://www.volint.it).

In merito ai fornitori esterni di beni e servizi, devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con il VIS dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici e/o il Modello Organizzativo.

### 2. Consegna tracciabile del Codice di comportamento/condotta

In ogni caso, oltre a quanto indicato al precedente paragrafo, una copia del Codice di condotta, in formato cartaceo o elettronico, dovrà essere consegnata a ciascuno dei seguenti soggetti, con attestazione scritta e firmata di avvenuta consegna:

- o Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri membri del CE;
- o REV;
- o DG;
- o Dipendenti e collaboratori (in Italia e all'estero);
- o altri soggetti individuati dal PRES, sentito l'ODV.

## **SEZIONE 6: SISTEMA DISCIPLINARE**

### **1. Oggetto**

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'ente di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del Modello Organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o in formato elettronico collocato in rete in directory accessibile e all'uopo comunicata.

### **2. Provvedimenti relativi ai dipendenti**

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è estesa all'ODV, così come ad esso è estesa la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello Organizzativo.

### **3. Provvedimenti relativi ai collaboratori esterni**

Ogni violazione delle regole del Modello Organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

### **4. Misure nei confronti degli amministratori**

Nel caso di violazione del Modello da parte di amministratori e dirigenti del VIS, l'ODV ne informerà tempestivamente il CE e REV. Tenuto conto che gli amministratori dell'associazione sono nominati dall'assemblea dei soci del VIS, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'associazione, il CE e, in sua mancanza, il REV sarà tenuto a informare prontamente ed individualmente i soci.

## 5. Criteri per la definizione dei provvedimenti disciplinari

Premesso che la gravità di un illecito dev'essere valutata in concreto ed in relazione a tutte le circostanze del caso, il sistema disciplinare proprio del Modello Organizzativo del VIS tiene conto dei seguenti criteri:

- A. categoria 1): violazioni di gravità notevole (sanzionate con i provvedimenti disciplinari più severi, in base alla tipologia contrattuale applicabile):
- o commissione di atti per i quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la sanzione del licenziamento disciplinare;
  - o gravi violazioni del codice etico, in modo tale da ledere irreparabilmente la fiducia nella capacità dell'addetto dell'associazione di rispettare i principi posti alla base dell'ente;
  - o gravi violazioni delle regole e procedure per la sicurezza sul lavoro, tali da mettere in pericolo l'incolumità propria o di colleghi di lavoro;
  - o atti idonei a mettere a repentaglio l'immagine dell'ente di fronte al mondo esterno;
  - o gravi violazioni alle procedure del sistema di gestione per la protezione dei dati personali secondo il GDPR.
- B. categoria 2): violazioni di gravità media (sanzionate con provvedimenti disciplinari non definitivi, in base alla tipologia contrattuale applicabile):
- o commissione di atti per i quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede sanzioni diverse dal licenziamento disciplinare;
  - o violazioni del codice etico, tali da mettere in dubbio la fiducia nella capacità dell'addetto dell'associazione di rispettare i principi posti alla base dell'ente;
  - o violazioni delle regole e procedure per la sicurezza sul lavoro, non tali da mettere in pericolo l'incolumità propria o di colleghi di lavoro;
  - o atti idonei a danneggiare l'immagine dell'ente di fronte al mondo esterno;
  - o violazioni di ordinaria gravità alle procedure del sistema di gestione per la protezione dei dati personali secondo il GDPR.
- C. categoria 3): violazioni di gravità lieve (sanzionate con semplici richiami o richiesta di attenzione):
- o comprende tutti i comportamenti non corretti che non rientrano nelle due categorie precedenti.

## SEZIONE 7: SICUREZZA E PRIVACY

### 1. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come specificato dal Codice di condotta, VIS considera valore primario la tutela delle condizioni di lavoro e, per questo, adotta nell'esercizio delle proprie attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto, sono necessarie per la tutela dell'integrità fisica e psichica dei dipendenti e di ogni collaboratore che, a vario titolo, presti la propria opera presso la sede dell'Organismo. A tale fine il VIS ottempera alla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di una squadra antincendio e pronto soccorso, si avvale di un medico competente e adotta un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) steso ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della redazione del presente Modello Organizzativo (Parte Generale e Speciale) si devono pertanto considerare i fattori riportati nel DVR, tenuto conto che gli stessi non esauriscono i criteri e le procedure previste e finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (dando attuazione al disposto dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008), in quanto l'Organismo intende adeguare gradualmente tale sistema ai principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL, alla Norma ISO 45001 ed al DM 13 febbraio 2014 per le piccole e medie imprese.

La sede legale e della struttura operativa nazionale del VIS è costituita da tre immobili siti all'interno del parco delle catacombe di San Callisto in Roma, via Appia Antica 126, il cui uso è regolato da apposito accordo con l'Istituto Salesiano di San Callisto, cui la Santa Sede ha affidato la gestione e manutenzione dell'intero parco.

Poiché non si intende escludere a priori alcun ambito di attività dell'ente, si rileva (come specificato dalla Parte Speciale del presente Modello Organizzativo) che sono considerate a rischio di violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutte le attività dell'organismo, incluse quelle esternalizzate.

Rimane esclusa dall'ambito applicativo del presente Modello Organizzativo la materia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro connessa alle prestazioni dei volontari e operatori espatriati nei Paesi partner<sup>2</sup>, per i quali si applicano gli standard generalmente riconosciuti nel settore della cooperazione non-governativa, il sistema di procedure generali di sicurezza e quelle elaborate specificatamente per ogni Paese, nonché le eventuali legislazioni ivi vigenti.

### 2. Attività realizzate presso la sede operativa nazionale ed esternalizzate

Per le attività del VIS affidate a fornitori esterni mediante contratto di appalto di servizi, vengono rispettati i seguenti criteri:

- a) stipulazione di un contratto di appalto di servizi conforme alla normativa vigente;
- b) obbligo per l'appaltatore di trasmettere al VIS la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore stesso, secondo il regime di solidarietà previsto dal D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche;
- c) predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

---

<sup>2</sup> Per il personale espatriato nei Paesi partner, VIS adotta un sistema di procedure di sicurezza che scaturisce dall'esperienza, dalla valutazione attualizzata dei rischi compiuta insieme alle controparti locali, dalle direttive delle ambasciate italiane in loco e delle principali OOII ivi operanti, nonché dagli standard e prassi maturate da altre ONG nelle medesime aree target.

I processi strategici del VIS sono tutti erogati direttamente dall'ente; alcuni processi di supporto sono esternalizzati ed individuati in un elenco trasmesso per conoscenza all'ODV.

### 3. Protezione dei dati

I dati e le informazioni gestite/trattate nell'ambito delle attività istituzionali costituiscono una risorsa fondamentale per l'Organismo e per questo:

- o sono oggetto di particolare tutela in ottemperanza alle leggi e regolamentazioni vigenti in materia di privacy;
- o ogni dipendente e collaboratore è obbligato ad assicurare la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati in ragione della propria funzione lavorativa.

Rientrano in tale alveo sia i dati personali relativi ai donatori, sostenitori, partner e beneficiari delle attività istituzionali, sia le informazioni connesse alla gestione degli interventi e dei progetti del VIS, ad eccezione dei casi in cui la divulgazione o ogni altra forma di outing sia richiesta da leggi e disposizioni vigenti oppure da decisioni prese dagli organi dirigenti in ossequio ai principi di trasparenza o *accountability* tipici del settore.

La gestione dei dati sensibili è documentata nella policy Privacy dell'organismo redatta in attuazione del GDPR 679/2016. I principi comportamentali contenuti nel Codice di condotta, nell'analisi dei rischi e nelle procedure documentate e riferibili anche alla gestione dei dati e delle informazioni integrano le istruzioni operative contenute nella policy Privacy.

L'ODV estende l'attività di vigilanza al rispetto dei criteri interni in materia di privacy, nei limiti di ciò che potrebbe assumere rilevanza per il sistema penale preventivo.

### 4. Adozione dei principi generali del GDPR Privacy

Il VIS pone alla base del proprio Modello, revisionato successivamente all'entrata in vigore sul territorio europeo del Regolamento 679/16, una policy per la Protezione dei Dati Personali, che costituisce la fondamentale assunzione d'impegno da parte dell'ente rispetto a tutti gli stakeholders del proprio sistema Privacy (utenti, lavoratori, fornitori, Garante, ecc.).

Il VIS s'impegna di fronte a tutte le parti interessate ad osservare i seguenti comportamenti in materia di protezione dei dati personali:

- I. individuare al proprio interno le figure coinvolte nel Trattamento dei dati e fornire loro adeguata formazione, supporto tecnico e sufficienti risorse;
- II. nominare un DPO (*Data Protection Officer* - Responsabile Protezione Dati) competente e indipendente, con il compito di assistere l'ente nell'applicazione della normativa sulla Privacy;
- III. trattare tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- IV. trattare i dati personali solo in presenza di una delle seguenti condizioni di liceità previste dal GDPR:
  - a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
  - b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
  - c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento;
  - d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

- e. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento;
  - f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
- V. raccogliere dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime;
  - VI. trattare i dati in possesso dell'ente in modo compatibile con le finalità per le quali sono raccolti, senza alcun trattamento eccedente rispetto ad esse;
  - VII. astenersi di regola dal trattare senza il consenso esplicito dell'interessato i suoi dati sensibili, vale a dire personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
  - VIII. applicare il principio della minimizzazione dei dati, in base al quale il Trattamento dei dati viene limitato allo stretto indispensabile in relazione alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
  - IX. raccogliere i dati in modo esatto, correggere tempestivamente i dati non esatti ed aggiornarli ogni volta che sia necessario;
  - X. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
  - XI. trattare i dati personali secondo i principi di integrità e riservatezza, quindi in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
  - XII. svolgere periodicamente audit interni sul sistema Privacy, attraverso il DPO o altri soggetti competenti ed indipendenti;
  - XIII. informare in modo completo e comprensibile gli interessati dei trattamenti effettuati;
  - XIV. conservare, con l'ausilio del DPO, un Registro di tutti i trattamenti effettuati, comprensivo della valutazione del rischio per ciascun Trattamento;
  - XV. adottare adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti degli addetti dell'ente che non osservano le disposizioni del GDPR e le norme aziendali sulla Privacy;
  - XVI. garantire ad ogni interessato i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano.



# MODELLO ORGANIZZATIVO

## *PARTE SPECIALE: ANALISI DEI RISCHI*

*Redatto ai sensi del  
D. Lgs. 231/2001*

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
PER LO SVILUPPO



*Insieme, per un mondo possibile*

Organismo Non Governativo - Onlus • Promosso dal CNOS - Centro Nazionale Opere Salesiane  
Accreditato presso ECOSOC con Special Consultive Status • Associato al DBN - Don Bosco Network

Via Appia Antica 126, 00179 Roma (Italia) - Tel. +39 06 516291 - Fax +39 06 51629299  
vis@volint.it - www.volint.it - CF 97517930018

## ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AICS: Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo  
ATS: Associazione Temporanea di Scopo  
AUDEX: Auditor esterno  
AUDIN: Auditor interno  
C/C/B: Conto corrente bancario  
CCP: Corpi Civili di Pace  
CE: Comitato Esecutivo VIS  
COGE/COAN: Contabilità generale e analitica  
CRFPC/Desk: Coordinatore Regionale Finance, Pianificazione e Controllo e Desk FPC in sede  
CRP/Desk: Coordinatore regionale programmi e Desk programmi in sede  
DCOM: Dipartimento Comunicazione  
DCRF: Dipartimento Campaigning & Raccolta Fondi  
DFPC: Dipartimento Finance, Pianificazione e Controllo  
DG: Direzione generale  
DP: Dipartimento Programmi  
EC: European Commission - Commissione Europea  
ECG: Educazione alla Cittadinanza Globale  
ECHO: European Commission Humanitarian Office  
ED. GG/MM/ANNO: Edizione gg/mm/anno (ultimo aggiornamento e/o approvazione)  
ETM: Esperto tematico  
FACQ: Funzione acquisti  
FACQ: Funzione acquisti  
GEST: Gestionale  
IT: Information Technology  
MAECI: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
MoU: Memorandum of Understanding  
ODV: Organo di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001)  
ONG: Organizzazione Non Governativa  
ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale  
OOII: Organizzazioni Internazionali  
OSC: Organizzazione della Società Civile  
PCM: Project Cycle Management  
PDC: Piano dei conti  
PG/PRAG: Practical Guide Europeaid  
PM: Project manager/Capo-progetto  
PN: Prima Nota (file o registrazione di PN)  
PPs: Paesi Partner  
PRES: Presidente  
PRMG: Program manager/Capo-programma  
RAL: Responsabile Amministrativo in Loco  
RDCOM: Responsabile Dipartimento Comunicazione & Digital  
RDCRF: Responsabile Dipartimento Campaigning e Raccolta Fondi  
RDFPC: Responsabile Dipartimento Finance, Pianificazione e Controllo  
RDP: Responsabile Dipartimento Programmi  
REV: Organo di Controllo (già Revisore/i dei conti)  
RPL: Responsabile/Rappresentante Paese in Loco  
RRUU: Dipartimento Risorse Umane  
RRU: Responsabile Dipartimento Risorse Umane  
SAD: Sostegno a distanza  
SAM: Sostegno alle attività missionarie  
SCU: Servizio Civile Universale  
SDGs: Sustainable Development Goals - Obiettivi di sviluppo sostenibile  
TES: Tesoriere  
UE - EU: Unione Europea – European Union

## PREMESSA METODOLOGICA:

Nell'ambito dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per VIS, è stata adottata una metodologia di classificazione del rischio per ogni reato presupposto. Questa classificazione si basa su un'analisi dettagliata delle attività dell'organizzazione e delle specifiche situazioni operative che potrebbero esporre VIS ai rischi legali. Il livello di rischio è stato categorizzato in tre gradi: 0, 1 e 2, con il seguente significato:

- Livello di Rischio 0 (Nulla): Il reato è considerato non applicabile a VIS, in quanto l'organizzazione non svolge attività che possano esporla a tale rischio. Questa classificazione è utilizzata per reati che non trovano alcuna pertinenza con le operazioni dell'ONG.
- Livello di Rischio 1 (Basso): Il reato è considerato applicabile a VIS, ma con una bassa probabilità di occorrenza. Le attività esposte al rischio sono limitate e generalmente ben controllate. Per questi reati, VIS ha implementato misure preventive adeguate che riducono significativamente la possibilità di violazioni.
- Livello di Rischio 2 (Alto): Il reato presenta un rischio significativo per VIS. Le attività esposte al rischio sono numerose o di natura critica, e richiedono un'attenzione particolare e misure di controllo rigorose per prevenire eventuali violazioni. In questi casi, l'organizzazione deve adottare un approccio proattivo per la gestione del rischio, incluso l'aggiornamento continuo delle misure preventive e la formazione del personale.

## CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'analisi dei rischi è stata condotta identificando le attività operative di VIS che possono esporre l'organizzazione ai diversi reati presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001. Le attività esposte sono state analizzate in dettaglio per valutare la probabilità di rischio associata, considerando i seguenti fattori:

- Tipologia delle attività: natura delle operazioni che VIS svolge in Italia e all'estero.
- Ambiente operativo: contesto geografico, politico e sociale di paesi / regioni in cui VIS opera.
- Misure preventive esistenti: politiche, procedure e controlli interni attualmente in vigore per mitigare i rischi.
- Storico di conformità: eventuali precedenti di non conformità o incidenti rilevanti.
- Sulla base di questi criteri, ogni reato presupposto è stato valutato e classificato con un livello di rischio appropriato (0, 1 o 2), riflettendo la realtà operativa di VIS e l'efficacia delle misure di prevenzione implementate.

L'approccio metodologico adottato assicura che VIS possa identificare e gestire in modo efficace i rischi legali, proteggendo l'integrità dell'organizzazione e garantendo il rispetto delle normative applicabili nei vari contesti in cui opera.

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 24	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestione dei contratti con la PA</li> <li>○ Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e liberalità (in denaro o in natura) concessi dalla PA per progetti e altre attività istituzionali</li> <li>○ Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA</li> <li>○ Gestione dei pagamenti, soprattutto in loco per le attività all'estero, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici</li> </ul>
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Partecipazione a gare pubbliche e bandi</li> <li>○ Gestione dei contratti e delle convenzioni con la PA</li> <li>○ Presentazione di progetti e richieste di finanziamento, contributi, apporti in denaro o in natura alla PA</li> <li>○ Ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni</li> <li>○ Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA al fine di ottenere ulteriori liquidazioni</li> </ul>
Art. 24	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestione di controlli e ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte di pubblici ufficiali</li> <li>○ Ottenimento di provvedimenti favorevoli da parte della PA, quali contributi, finanziamenti, permessi, autorizzazioni, incarichi, consulenze, ecc.</li> </ul>
Art. 24	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestione dei contratti con la PA</li> </ul>
Art. 24	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	1	Manipolazione di dati nei sistemi informatici pubblici
Art. 24	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	1	Applicabile ad eventuali contratti di fornitura che VIS potrebbe stipulare con lo Stato o altri enti pubblici
Art. 24	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n.898)	0	Non applicabile al VIS
Art. 24	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	1	Il reato si può riferire all'ipotesi di partecipazione del VIS a procedure di gara indette da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per conto di pubbliche amministrazioni, qualora il regolare svolgimento della gara sia alterato da comportamenti posti in essere con violenza o minaccia, ovvero mediante doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti
Art. 24	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	1	Il reato si può riferire all'ipotesi di comportamento illecito volto a turbare il procedimento amministrativo per determinare il contenuto del bando o di un atto equivalente, influenzando così le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione,

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
			<p>mediante comportamenti posti in essere con violenza o minaccia, ovvero mediante doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.</p> <p>A differenza della precedente ipotesi (art. 353) il comportamento illecito del VIS riguarderebbe non la partecipazione alla gara, ma la fase di predisposizione del bando di gara o della licitazione privata.</p>
Art. 24-bis	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	1	<p>Il 491 bis estende la responsabilità per i reati di falso in atto pubblico ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria. Le falsità possono includere alterazione, contraffazione, falsificazione di dati, firme digitali, o qualsiasi altro elemento del documento che ne compromette l'integrità e la veridicità.</p> <p>In una ONG quale il VIS il rischio potrebbe essere inerente a una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Presentazione di documenti falsificati per ottenere fondi:</li> <li>o Certificazioni false per progetti internazionali:</li> <li>o Manipolazione di documenti ufficiali digitali (come accordi con governi locali, certificati di cooperazione, ecc.) per dimostrare conformità a requisiti legali o regolamentari</li> </ul>
Art. 24-bis	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione della rete del VIS, con particolare riferimento al trattamento e alla conservazione dei dati sensibili relativi ai donatori privati</li> <li>o Trattamento e conservazione dei destinatari delle pubblicazioni del VIS</li> </ul>
Art. 24-bis	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)		
Art. 24-bis	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)		
Art. 24-bis	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 24-bis	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)		
Art. 24-bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)		
Art. 24-bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)		
Art. 24-bis	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)		
Art. 24-bis	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater. 1 c.p.)		
Art. 24-bis	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies cod. pen.)	0	Il reato non appare riferibile all'attività del VIS
Art. 24-bis	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)	0	VIS non presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 24-bis	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	0	Il reato non appare riferibile all'attività del VIS
Art. 24-bis	Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)	1	o Eventuali tentativi di minaccia o coercizione nei confronti di enti locali per ottenere contributi o

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
			autorizzazioni. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Il personale del VIS potrebbe essere soggetto a richieste estorsive da parte di gruppi criminali nei contesti operativi target.</li> <li>○ Minacce o pressioni indebite su dipendenti o volontari per influenzare decisioni interne.</li> </ul>
Art. 24-ter	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Assunzione di stupefacenti da parte del personale del VIS</li> </ul>
Art. 24-ter	Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Traffico di armi o stupefacenti, soprattutto in relazione alle attività nei Paesi in via di sviluppo</li> </ul>
Art. 24-ter	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Non applicabile al VIS</li> </ul>
Art. 24-ter	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)		
Art. 24-ter	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Il personale del VIS operante in paesi a rischio (con guerre civili, bande criminali o gruppi terroristici) potrebbe essere obiettivo di sequestri da parte di organizzazioni criminali o milizie locali per ottenere riscatti o concessioni.</li> <li>○ Il personale potrebbe essere minacciato o sequestrato per costringere l'ONG a pagamenti illegali, pressioni politiche o concessioni particolari attraverso progetti umanitari.</li> <li>○ Se il VIS distribuisce risorse in zone controllate da gruppi criminali o milizie, questi potrebbero ricorrere a sequestri per ottenere privilegi, denaro o forniture.</li> </ul>
Art. 24-ter	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Non applicabile al VIS</li> </ul>
Art. 24-ter	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessazione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Il reato non appare riferibile all'attività del VIS</li> </ul>

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
	terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5 c.p.p.)		
Art. 25	Concussione (art. 317 c.p.)	1	Rapporti con la PA
Art. 25	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione di controlli e ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte di pubblici ufficiali</li> <li>o Ottenimento di provvedimenti favorevoli da parte della PA, quali contributi, finanziamenti, permessi, autorizzazioni, incarichi, consulenze, ecc.</li> <li>o Gestione dei contratti con la PA</li> <li>o Relazioni con enti pubblici</li> <li>o Relazioni con enti pubblici</li> </ul>
Art. 25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)		
Art. 25	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)		
Art. 25	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione di controlli e ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte di pubblici ufficiali</li> <li>o Ottenimento di provvedimenti favorevoli da parte della PA, quali contributi, finanziamenti, permessi, autorizzazioni, incarichi, consulenze, ecc.</li> <li>o Gestione dei contratti con la PA</li> </ul>
Art. 25	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)		
Art. 25	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione di controlli e ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte di pubblici ufficiali</li> <li>o Ottenimento di provvedimenti favorevoli da parte della PA, quali contributi, finanziamenti, permessi, autorizzazioni, incarichi, consulenze, ecc.</li> <li>o Gestione dei contratti con la PA</li> </ul>
Art. 25	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	1	Relazioni con enti pubblici
Art. 25	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione di controlli e ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte di pubblici ufficiali</li> <li>o Ottenimento di provvedimenti favorevoli da parte della PA, quali contributi, finanziamenti, permessi, autorizzazioni, incarichi, consulenze, ecc.</li> <li>o Gestione dei contratti con la PA</li> </ul>
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)		
Art. 25	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	2	Tra i seguenti reati il più significativo risulta il traffico illecito d'influenze. Un'ONG come VIS (Volontari per lo Sviluppo) potrebbe teoricamente essere coinvolta nel reato di traffico illecito di influenze in diverse circostanze, principalmente attraverso comportamenti
Art. 25	Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)		<p>illeciti di individui associati all'organizzazione. Ecco alcune situazioni possibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Intermediazione illecita per ottenere vantaggi:</u> Se un addetto della ONG sfrutta le proprie relazioni con funzionari pubblici (ad esempio, in paesi dove VIS opera) per ottenere benefici per sé o per la ONG, come finanziamenti, autorizzazioni, o facilitazioni amministrative, chiedendo in cambio denaro o altri vantaggi.</li> <li>○ <u>Promesse di influenze indebite:</u> Se un addetto della ONG promette a terzi (ad esempio, aziende, altre ONG, o individui) di utilizzare le proprie relazioni con pubblici ufficiali per influenzare decisioni pubbliche in favore di questi terzi, in cambio di benefici economici o di altra natura. Ciò, ad esempio, potrebbe accadere per ottenere concessioni o autorizzazioni o per facilitare finanziamenti.</li> </ul>
Art. 25	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Possibile utilizzo improprio di fondi destinati a progetti umanitari per scopi personali o diversi da quelli previsti</li> <li>○ Assegnazione di finanziamenti senza trasparenza o senza rendicontazione adeguata.</li> <li>○ Possibili irregolarità nella rendicontazione delle spese di viaggio e missioni umanitarie, con utilizzo non giustificato dei fondi dell'ONG.</li> <li>○ Deviata assegnazione di contratti a fornitori o enti con logiche di favoritismo, senza garantire un uso corretto dei fondi ricevuti.</li> </ul>
Art. 25-bis	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	0	Non applicabile al VIS
Art. 25-bis	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	0	Non applicabile al VIS
Art. 25-bis	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)		
Art. 25-bis	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	1	Il rischio può essere riferito, come nell'ipotesi del traffico di armi, ai frequenti spostamenti tra Italia ed estero degli addetti VIS impegnati nelle missioni internazionali.
Art. 25-bis	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	0	Non applicabile al VIS
Art. 25-bis	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25-bis	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)		
Art. 25-bis	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		
Art. 25-bis	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)		
Art. 25-bis	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)		
Art. 25-bis.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Attività occasionali di somministrazione di alimenti e/o di vendita di prodotti a scopi di beneficenza e solidarietà</li> <li>o Campagne informative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in cui potrebbero essere diffuse notizie o commenti su operatori di mercato</li> <li>o Attività commerciali e pubblicitarie</li> <li>o Vendita di prodotti con marchi contraffatti</li> <li>o Vendita di prodotti</li> <li>o Vendita di prodotti alimentari</li> <li>o Produzione e vendita di prodotti</li> </ul>
Art. 25-bis.1	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)		
Art. 25-bis.1	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)		
Art. 25-bis.1	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)		
Art. 25-bis.1	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)		
Art. 25-bis.1	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)		
Art. 25-bis.1	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)		
Art. 25-bis.1	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)		
Art. 25-ter	False comunicazioni sociali	1	Redazione del bilancio

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
	(art. 2621 c.c.)		
Art. 25-ter	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)		
Art. 25-ter	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)		
Art. 25-ter	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	1	Gestione della documentazione strumentale a consentire il controllo di gestione da parte di soci e società di revisione
Art. 25-ter	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	0	Non applicabile
Art. 25-ter	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)		
Art. 25-ter	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)		
Art. 25-ter	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)		
Art. 25-ter	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	1	Diffusione di informazioni riservate da parte di addetti del VIS
Art. 25-ter	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	0	Non applicabile
Art. 25-ter	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	1	Messa in liquidazione dell'ente
Art. 25-ter	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Rapporti con partner e fornitori</li> <li>o Utilizzo delle risorse dell'ente</li> <li>o Utilizzo dei poteri da parte dei superiori gerarchici</li> <li>o Condotte illecite dirette ad influenzare la decisione dell'assemblea</li> </ul>
Art. 25-ter	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)		
Art. 25-ter	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)		
Art. 25-ter	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	1	Diffusione di informazioni riservate da parte di addetti del VIS
Art. 25-ter	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)	1	Condotte dirette ad ostacolare le verifiche da parte delle autorità pubbliche di vigilanza sull'attività del VIS
Art. 25-ter	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)	1	Certificazioni
Art. 25-quater	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	0	Non applicabile al VIS

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25- quater	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)		
Art. 25- quater	Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)		
Art. 25- quater	Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)		
Art. 25- quater	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)		
Art. 25- quater	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)		
Art. 25- quater	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)		
Art. 25- quater	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)		
Art. 25- quater	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)		
Art. 25- quater	Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)		
Art. 25- quater	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)		
Art. 25- quater	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)		
Art. 25- quater	Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)		
Art. 25- quater	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)		
Art. 25- quater	Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)		
Art. 25- quater	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
	dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)		
Art. 25-quater	Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)		
Art. 25-quater	Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)		
Art. 25-quater	Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)		
Art. 25-quater	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)		
Art. 25-quater	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)		
Art. 25-quater	Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)		
Art. 25-quater	Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)		
Art. 25-quater	Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)		
Art. 25-quater	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)		
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)		
Art. 25-quinquies	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Attività progettuali nei Paesi in via di sviluppo</li> <li>o Reclutamento, selezione, formazione, gestione e controllo dei volontari e degli operatori espatriati.</li> <li>o Attività progettuali condotte in paesi con forte presenza di turismo sessuale e prostituzione minorile</li> </ul>
Art. 25-quinquies	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)		
Art. 25-quinquies	Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione della rete informatica</li> <li>o Uso di dispositivi di ripresa fotografica e audiovisiva</li> <li>o Utilizzo di Internet da parte del personale</li> </ul>
Art. 25-quinquies	Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)		
Art. 25-quinquies	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	0	Non applicabile al VIS
Art. 25-quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Attività progettuali nei Paesi in via di sviluppo</li> <li>o Reclutamento, selezione, formazione, gestione e controllo dei volontari e degli operatori espatriati.</li> </ul>
Art. 25-	Tratta di persone (art. 601	0	Non applicabile al VIS

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
quinquies	c.p.)		
Art. 25-quinquies	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Attività progettuali nei Paesi in via di sviluppo</li> <li>o Reclutamento, selezione, formazione, gestione e controllo dei volontari e degli operatori espatriati.</li> </ul>
Art. 25-quinquies	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	2	Il rischio può essere riferito al personale assunto direttamente dal VIS e trattato in modo non corretto, secondo i diversi parametri considerati dal 603 bis. Il rischio potrebbe essere altresì ricondotto all'omessa segnalazione di condotte di questa natura poste in essere da soggetti partner, soprattutto in Paesi che presentano legislazioni sul lavoro meno tutelanti rispetto a quella italiana.
Art. 25-quinquies	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	2	Il rischio può essere riferito ad abusi su minori commessi da personale VIS o da soggetti partner, nel secondo caso qualora ci sia un omesso intervento o segnalazione da parte di un addetto del VIS.
Art. 25-sexies	Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)	0	Non applicabili al VIS, che non opera come soggetto attivo nel mercato finanziario.
Art. 25-sexies	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)		
Art. 187-quinquies TUF	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)		
Art. 187-quinquies TUF	Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)		
Art. 25-septies	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sicurezza dei luoghi di lavoro</li> <li>o Prevenzione dal mobbing e dallo stress lavorativo</li> <li>o Analisi dei rischi secondo l'art. 28 del TU sicurezza</li> <li>o Si devono in particolare considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tenuto conto che gli stessi non esauriscono i criteri e le procedure previste e finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (dando attuazione al disposto dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008), in quanto l'Organismo intende adeguare gradualmente tale sistema ai principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001.</li> </ul>
Art. 25-septies	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)		
Art. 25-octies	Ricettazione (art. 648 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione dei rapporti con i fornitori</li> <li>o Definizione e gestione delle modalità dei mezzi di</li> </ul>
Art. 25-octies	Riciclaggio (art. 648-bis		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
	c.p.)		pagamento
Art. 25-octies	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione della raccolta fondi (donazioni in denaro e in natura)</li> <li>o Gestione di eventuali attività di marketing o di attività commerciali non prevalenti</li> </ul>
Art. 25-octies	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)		
Art. 25-octies 1.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	1	<p>Una ONG come VIS che opera a livello internazionale deve prestare particolare attenzione alla gestione delle sue transazioni finanziarie e all'uso di strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>Possibili Scenari di coinvolgimento per VIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Indebito Utilizzo e Falsificazione di Strumenti di Pagamento (art. 493-ter c.p.): se un addetto di VIS utilizza indebitamente carte di credito, carte di pagamento o altri strumenti di pagamento elettronici della ONG per scopi personali o per ottenere un vantaggio illecito.</li> <li>o Detenzione e Diffusione di Apparecchiature per Commettere Reati: se un addetto VIS detiene o distribuisce dispositivi, apparecchiature o software destinati alla falsificazione o all'uso indebito di strumenti di pagamento elettronici.</li> </ul>
Art. 25-octies 1.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Possibile attacco hacker ai sistemi di pagamento per sottrarre fondi destinati a progetti umanitari.</li> <li>o Clonazione di carte di credito utilizzate per donazioni online a favore dell'ONG.</li> <li>o Rischio di frode tramite phishing o malware che manipolano operazioni bancarie dell'ente.</li> <li>o Possibile uso di credenziali sottratte per effettuare trasferimenti fraudolenti.</li> <li>o Se VIS accetta donazioni in criptovalute, potrebbe essere esposta a furti informatici o operazioni illecite.</li> <li>o Hackeraggio delle email o dei sistemi contabili per dirottare fondi verso conti falsi</li> </ul>
Art. 25-octies 1.	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Reato non riferibile all'attività del VIS</li> </ul>
Art. 25-octies 1., comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Il VIS potrebbe essere esposto al rischio di truffe informatiche o di un uso fraudolento dei propri strumenti di pagamento da parte di dipendenti, collaboratori o terzi (es. hacker, fornitori poco affidabili). Tuttavia, il rischio è limitato se vengono adottate adeguate misure di sicurezza informatica e controlli interni.</li> <li>o Aree di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamenti elettronici, gestione delle donazioni online;</li> <li>- Transazioni con fornitori e partner.</li> </ul> </li> </ul>
Art. 25-novies	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Uso di software e contenuti protetti da copyright</li> <li>o Pubblicazione di contenuti protetti</li> <li>o Uso di software senza licenza</li> <li>o Uso non autorizzato di banche dati</li> </ul>

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
	genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Uso di contenuti protetti</li> <li>o Gestione dei supporti informatici</li> </ul>
Art. 25-novies	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)		
Art. 25-novies	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Reato non riferibile all'attività del VIS</li> </ul>
Art. 25-novies	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva,		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
	vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)		
Art. 25-novies	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)		
Art. 25-novies	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)	1	Utilizzo di apparati di decodificazione
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	1	Riferibile all'ipotesi in cui un addetto VIS sia coinvolto in un procedimento giudiziario e riceva pressioni da un apicale dell'ente per rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse dell'ente.
Art. 25-undecies	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	1	<p>I rischi, considerata l'attività del VIS in diverse regioni del mondo, potrebbero essere ricondotti alle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inquinamento Ambientale: se VIS gestisce progetti di sviluppo che comportano la costruzione di infrastrutture, l'uso di risorse naturali o altre attività che potrebbero causare contaminazione</li> <li>○ Disastro Ambientale: se un progetto di VIS causa danni ambientali di vasta portata, compromettendo gravemente l'equilibrio di un ecosistema.</li> <li>○ Delitti Colposi contro l'Ambiente: se VIS, per</li> </ul>
Art. 25-undecies	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)		
Art. 25-undecies	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)		
Art. 25-undecies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25-undecies	Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)		negligenza o imprudenza, causa danni all'ambiente durante le sue attività.
Art. 25-sexies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Traffico e Abbandono di Materiale ad Alta Radioattività (art. 452-sexies c.p.): poco probabile, a meno che VIS non si trovi accidentalmente a gestire materiali pericolosi in aree di intervento.</li> </ul>
Art. 25-undecies	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Attività Organizzate per il Traffico Illecito di Rifiuti: se VIS è coinvolta nella gestione dei rifiuti in modo non conforme alle leggi, ad esempio, attraverso lo smaltimento illegale.</li> <li>○ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: se VIS ha progetti umanitari in territori dove la protezione della biodiversità è rilevante, oppure se acquista beni (ad esempio legno, prodotti agricoli) che potrebbero derivare da attività illecite senza adeguati controlli.</li> </ul>
Art. 25-undecies	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: se VIS opera in territori con ecosistemi protetti e potrebbe, anche indirettamente, avere un impatto ambientale, ad esempio attraverso costruzioni o interventi di sviluppo.</li> </ul>
Art. 25-undecies	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose: possibile gestione inadeguata di acque reflue nei progetti umanitari, in particolare per impianti sanitari, ospedali da campo, scuole o altre strutture.</li> <li>○ Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: rischio legato alla costruzione di infrastrutture e gestione di materiali di scarto in aree con falde acquifere sensibili.</li> <li>○ Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili: se VIS utilizza navi per spedizione e trasporto di aiuti umanitari, potrebbe esserci rischio di smaltimento irregolare di rifiuti liquidi.</li> </ul>
Art. 25-undecies	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: possibile produzione e gestione inadeguata di rifiuti nei progetti (es. smaltimento di materiali da costruzione, apparecchiature dismesse, rifiuti sanitari).</li> </ul>
Art. 25-undecies	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee: rischio derivante da progetti che possono alterare ecosistemi locali, come scavi, costruzioni e impianti idrici.</li> </ul>
Art. 25-undecies	Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Traffico illecito di rifiuti: collaborazioni con fornitori o enti locali che gestiscono illegalmente rifiuti, senza adeguati controlli.</li> </ul>
Art. 25-undecies	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Violazione degli obblighi di comunicazione, registri e formulari: mancata registrazione o documentazione errata nella gestione dei rifiuti prodotti da VIS nei progetti.</li> </ul>
Art. 25-undecies	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
	cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)		<ul style="list-style-type: none"> <li>o False indicazioni sulla natura dei rifiuti, falsificazione documenti: rischio legato a eventuali certificazioni ambientali errate fornite da fornitori terzi.</li> <li>o Inquinamento doloso provocato da navi: se VIS utilizza trasporti marittimi per gli aiuti, potrebbe esserci un rischio indiretto di smaltimento illegale.</li> <li>o Inquinamento colposo provocato da navi: come sopra, ma per casi di mancata diligenza.</li> <li>o Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive: uso involontario di materiali contenenti sostanze dannose per l'ambiente (es. prodotti chimici in progetti sanitari o edili).</li> </ul>
Art. 25-undecies	Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)		
Art. 25-undecies	Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)		
Art. 25-undecies	Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)		
Art. 25-undecies	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)		
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione dei rapporti di lavoro</li> <li>o Rispetto al reato di <u>"impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"</u>, con l'inasprimento delle sanzioni e l'estensione della responsabilità prevista dalla Legge n. 187/2024, il rischio potrebbe aumentare leggermente, specialmente se il VIS opera in settori sensibili come l'accoglienza, la formazione professionale o il supporto ai migranti. Se l'organizzazione si affida a fornitori o collaboratori esterni per alcune attività, potrebbe esserci un rischio indiretto legato alla compliance della catena di fornitura. Il rischio potrebbe rimanere a livello 1 (basso), ma il VIS dovrebbe rivalutare le proprie procedure per evitare qualsiasi criticità, specialmente nei progetti che coinvolgono direttamente persone migranti.</li> </ul>
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge n. 187/2024)		
Art. 25-terdecies	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)		
Art. 25-quaterdecies	Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Non applicabile al VIS</li> </ul>
Art. 25-quaterdecies	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)		
Art. 25-quinquiesdecies	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumento del passivo per pagare un'imposta più bassa del dovuto, avvalendosi di fatture o altri documenti fiscali per operazioni inesistenti in tutto o in parte, ovvero attribuite a soggetti diversi da quelli dichiarati.</li> </ol>

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25-quinquiesdecies	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)		Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:
Art. 25-quinquiesdecies	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Note spese per trasferte portate in deduzione (“note spese gonfiate”)</li> <li>○ Retribuzione corrisposta ai dipendenti inferiori a quelli dichiarati (“falsa busta paga”)</li> <li>○ Acquisto di beni o servizi non realmente ricevuti (“fatturazioni fittizie”)</li> <li>○ Acquisto di beni o servizi in realtà acquistati a costi inferiori (“sovra-fatturazione”) soprattutto per tipologie di beni / servizi il cui valore non sia codificato dal mercato.</li> </ul>
Art. 25-quinquiesdecies	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)		2. Compimento di altri artifici per ridurre l'imposizione (dichiarazione fraudolenta)
Art. 25-terdecies	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)		Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:
Art. 25-quinquiesdecies	Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alterazione del risultato di bilancio mediante apposizione di poste passive non fondate o superiori alla misura corretta (accantonamenti a fondi del passivo / risconti passivi su ricavi / riduzioni inesistenti delle giacenze di magazzino, ecc.)</li> <li>○ Scomputo di maggiori ritenute d'acconto (o crediti di imposta) rispetto a quelle subite / spettanti sui contributi ricevuti</li> <li>○ Imputazione di detrazioni o deduzioni di imposta IRES non spettanti (efficientamento energetico / erogazioni liberali, ...)</li> <li>○ Alterazione delle deduzioni IRAP previste dal c.d. “cuneo fiscale” sui dipendenti</li> <li>○ Aliquote di imposta adottate in misura ridotta in relazioni a supposte casistiche di agevolazione</li> <li>○ Simulate cessioni di cespiti (rimasti invece in uso) per maturare minusvalenze.</li> <li>○ Mancata dichiarazione in Italia di beni o giacenze liquide all'estero.</li> </ul>
Art. 25-quinquiesdecies	Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)		3. Compimento di altri atti fraudolenti (simulati)
Art. 25-quinquiesdecies	Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)		contratti di alienazione a terzi dei beni di proprietà dell'Ente, anche a valori irrisori, affitto d'azienda o di cessioni di credito, di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento, sostituzione dei beni mobili strumentali di proprietà dell'ente con altri di minor valore, ecc.) idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)		<p>OVVERO</p> <p>idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alienazioni simulate ad altri enti correlati o collegati;</li> <li>○ Trasferimento di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale per sottrarre tali beni ad accertamento (ostacolo / induzione ad errore) o</li> </ul>

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
			<p>a riscossione coattiva</p> <p>4. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l'evasione. Casistica molto rara nel caso del VIS, ma potrebbe rientrare - ad esempio - in questa condotta l'emissione di eventuali fatture verso altri Enti appartenenti alla medesima "entità capofila" / al medesimo gruppo di interesse =&gt; fattore di rischio possono essere le operazioni c.d. "infragrappo"</p> <p>5. Occultamento o distruzione di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. Fattore di rischio molto basso: immediatamente accertabile tramite controlli (vedi sotto) della corretta tenuta e conservazione delle scritture obbligatorie a norma di legge.</p>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)	1	<p>Il VIS non opera nel commercio di merci, ma potrebbe essere coinvolta in importazioni ed esportazioni di materiali umanitari.</p> <p>Il rischio potrebbe derivare da errori o omissioni nella dichiarazione doganale durante il trasporto di beni destinati a progetti umanitari all'estero o in ingresso in Italia. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Logistica e trasporti internazionali: se VIS spedisce materiali umanitari senza dichiarazione doganale corretta;</li> <li>o Gestione forniture e donazioni: se VIS riceve beni dall'estero senza le dovute formalità doganali;</li> <li>o Missioni umanitarie in paesi extra UE: se possibile mancata dichiarazione di strumenti o attrezzature trasportate per i progetti.</li> </ul>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)		
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)	1	<p>VIS opera a livello internazionale. Le attività di VIS possono includere la movimentazione di beni e materiali attraverso confini internazionali per supportare progetti di sviluppo e volontariato. I rischi in materia di contrabbando non possono essere quindi esclusi e devono essere considerate in particolare le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Movimentazione di merci attraverso confini internazionali: potrebbe comportare il rischio di contrabbando.</li> <li>o Utilizzo di agevolazioni doganali per l'importazione di beni destinati a progetti umanitari: potrebbe essere sfruttato in modo indebito, configurandosi come contrabbando.</li> <li>o Stoccaggio e distribuzione delle merci: se non vengono rispettate le leggi locali può esserci rischio di contrabbando.</li> <li>o Operazioni di trasporto marittimo e aereo: potrebbero comportare rischi di contrabbando se</li> </ul>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)		
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
			non gestite correttamente.
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024)	1	<p>Sebbene non coinvolta in attività commerciali, il VIS potrebbe effettuare esportazioni temporanee di materiali umanitari o utilizzare regimi doganali speciali per facilitare le proprie operazioni.</p> <p>In tali circostanze, errori o omissioni nelle procedure doganali potrebbero esporre l'organizzazione a sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Logistica e trasporti internazionali: durante l'invio o la ricezione di materiali umanitari, dichiarazioni inesatte o manipolazioni delle merci potrebbero configurare il reato in questione.</li> <li>o Gestione delle donazioni internazionali: senza una corretta valutazione e dichiarazione il VIS potrebbe essere esposto a rischi legali.</li> </ul>
Art. 25-sexiesdecies	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. 141/2024)	0	L'organizzazione non è coinvolta nella produzione, distribuzione o commercio di tabacchi lavorati, né le sue operazioni prevedono la gestione di tali prodotti.
Art. 25-sexiesdecies	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024)		
Art. 25-sexiesdecies	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)		
Art. 25-sexiesdecies	Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)		
Art. 25-sexiesdecies	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995)		
Art. 25-sexiesdecies	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995)	0	
Art. 25-sexiesdecies	Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs n. 504/1995)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25-sexiesdecies	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)	0	Le operazioni dell'organizzazione non comprendono la produzione o la distribuzione di alcol o bevande alcoliche, né comportano attività che possano esporla a tale rischio.
Art. 25-sexiesdecies	Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 53 D.Lgs n. 504/1995)		
Art. 25-sexiesdecies	Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs n. 504/1995)		
Art. 25-sexiesdecies	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs n. 504/1995)	0	Le attività dell'organizzazione non includono la produzione, la distribuzione o la gestione di prodotti soggetti ad accisa, né comportano l'uso di congegni o contrassegni ufficiali.
Art. 25-septiesdecies	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	1	<p>Le attività dell'organizzazione non includono la produzione, la distribuzione o la gestione di prodotti soggetti ad accisa, né comportano l'uso di congegni o contrassegni ufficiali.</p> <p>VIS opera a livello internazionale e può entrare in contatto con beni culturali durante le sue attività. I rischi potenziali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Movimentazione e gestione di beni culturali: durante le operazioni internazionali, VIS potrebbe involontariamente trasportare, gestire o entrare in possesso di beni culturali senza rispettare le normative locali e internazionali.</li> <li>○ Furto e appropriazione indebita: gli addetti di VIS potrebbero essere tentati di appropriarsi indebitamente di beni culturali trovati o ricevuti durante le missioni.</li> <li>○ Ricettazione: VIS potrebbe ricevere o distribuire beni culturali provenienti da fonti illecite.</li> <li>○ Importazione ed esportazione illecite: il trasferimento internazionale di beni culturali senza le necessarie autorizzazioni potrebbe configurarsi come importazione o esportazione illecita.</li> <li>○ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali: se il VIS dovesse raccogliere o restaurare beni culturali in contesti di emergenza o per progetti specifici, vi è il rischio che tali beni possano essere falsificati in termini di provenienza.</li> <li>○ Importazione illecita di beni culturali: se il VIS dovesse ricevere o trasportare beni culturali nel</li> </ul>
Art. 25-septiesdecies	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)		
Art. 25-septiesdecies	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)		
Art. 25-septiesdecies	Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)		
Art. 25-quaterdecies	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)		
Art. 25-septiesdecies	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)		
Art. 25-quaterdecies	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25- quaterdecies	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)		<p>contesto di programmi di recupero o restituzione, ci sarebbe un rischio, anche se basso, di importazione illecita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali: il rischio di essere coinvolti in attività illecite di alienazione di beni culturali, seppur limitato, è presente.</li> </ul>
Art. 25- quaterdecies	Distruzione, dispersione, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uscita o esportazione illecite di beni culturali: il VIS potrebbe essere coinvolto in situazioni in cui beni culturali vengono recuperati in contesti di emergenza o in situazioni di restauro per cui è essenziale che tutte le operazioni siano conformi alle leggi internazionali per evitare il rischio di esportazioni illecite.</li> <li>○ Distruzione, dispersione, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: sebbene il VIS non abbia finalità direttamente legate alla gestione o alla conservazione di tali beni, esiste un rischio basso che alcune attività (attività di costruzione o miglioramento di infrastrutture - es. scuole, ospedali, pozzi) possano, indirettamente o involontariamente, causare danni al patrimonio culturale o ambientale.</li> </ul>
Art. 25- quaterdecies	Contraffazione di opere d'arte (art. 518- quaterdecies c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Progetti di restauro o protezione ambientale/culturale: se l'organizzazione è coinvolta vi è il rischio che l'attività o beni culturali/ambientali vengano danneggiati.</li> <li>○ Coinvolgimento in aree vulnerabili ove potrebbe esserci una maggiore esposizione a danni accidentali.</li> </ul>
Art. 25- duodecies	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	1	<p>Sebbene possa partecipare ad attività di protezione del patrimonio culturale, il VIS non è solitamente coinvolta nella gestione o nell'acquisto/vendita di opere d'arte. Il rischio di essere direttamente coinvolti in un'operazione di contraffazione è estremamente basso, in quanto la missione principale non è il commercio di opere d'arte.</p> <p>Aree di rischio specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestione di opere d'arte (in progetti culturali): se il VIS prendesse parte in progetti che prevedono la gestione, la protezione o la restituzione di opere d'arte, ci sarebbe la necessità di verificare l'autenticità di tali opere per evitare che beni contraffatti vengano acquisiti o trattati erroneamente.</li> <li>○ Collaborazioni con enti locali o internazionali: se il VIS dovesse collaborare con istituzioni o enti che trattano opere d'arte, l'organizzazione potrebbe essere indirettamente esposta al rischio di contraffazione, soprattutto se non vengono eseguite verifiche rigorose.</li> </ul>

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
Art. 25- duodevices	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	1	VIS opera a livello internazionale e può entrare in contatto con beni culturali durante le sue attività. I rischi potenziali sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ricettazione: il VIS potrebbe ricevere o distribuire beni culturali provenienti da fonti illecite.</li> <li>○ Devastazione e saccheggio: durante i progetti in aree con patrimonio culturale, c'è il rischio di danneggiare o saccheggiare beni culturali e paesaggistici.</li> </ul>
Art. 12 L. n. 9/2013	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)		
Art. 12 L. n. 9/2013	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Non applicabile al VIS</li> </ul>
Art. 12 L. n. 9/2013	Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)		
Art. 12 L. n. 9/2013	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)		
Art. 12 L. n. 9/2013	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Potrebbe esserci un rischio minore se l'organizzazione fosse coinvolta in iniziative:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di produzione di materiale promozionale o educativo.</li> <li>- Di collaborazione con aziende commerciali.</li> </ul> </li> </ul>
Art. 12 L. n. 9/2013	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Il rischio può essere riferito, come nell'ipotesi del traffico di armi, ai frequenti spostamenti tra Italia ed estero degli addetti VIS impegnati nelle missioni internazionali.</li> </ul>
Art. 12 L. n. 9/2013	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Attività occasionali di somministrazione di alimenti e/o di vendita di prodotti a scopi di beneficenza e solidarietà</li> <li>○ Campagne informative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in cui potrebbero essere diffuse notizie o commenti su operatori di mercato</li> <li>○ Attività commerciali e pubblicitarie</li> <li>○ Vendita di prodotti con marchi contraffatti</li> <li>○ Vendita di prodotti</li> <li>○ Vendita di prodotti alimentari</li> <li>○ Produzione e vendita di prodotti</li> </ul>
Art. 12 L. n. 9/2013	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)		
Art. 12 L. n. 9/2013	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)		
L. n. 146/2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)		

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
L. n. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Gestione dei rapporti di lavoro.</li> </ul>
L. n. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Non applicabile al VIS</li> </ul>
L. n. 146/2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>o L'organizzazione non è in alcun modo coinvolta nelle attività di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, né ha operazioni che possano esporsi a tale rischio. Il rischio di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando è quindi inesistente per il VIS.</li> </ul>
L. n. 146/2006	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Riferibile all'ipotesi in cui un addetto VIS sia coinvolto in un procedimento giudiziario e riceva pressioni da una funzione apicale dell'ente per rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse dell'ente.</li> </ul>
L. n. 146/2006	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o L'organizzazione non ha scopi o attività che la mettano in situazioni in cui potrebbe essere chiamata a favorire illeciti di questo tipo. Tuttavia, se il VIS opera in contesti complessi, zone di conflitto, situazioni di emergenza, ecc.), è importante che l'organizzazione monitori attentamente la propria condotta e quella dei suoi partner.</li> <li>o Aree di rischio specifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni in contesti di conflitto o in paesi a rischio.</li> <li>- Collaborazioni con partner o enti locali non trasparenti</li> </ul> </li> </ul>
L. n. 146/2006	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Assunzione di stupefacenti da parte del personale del VIS</li> <li>o Traffico di armi o stupefacenti, soprattutto in relazione alle attività nei Paesi in via di sviluppo</li> </ul>
D.Lgs. 129/2024	Responsabilità dell'ente (art. 34 D.Lgs. 129/2024)		
D.Lgs. 129/2024	Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento UE 2023/1114)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nel caso del VIS c'è un rischio basso, ma comunque presente, che l'ente possa essere coinvolto in comportamenti illeciti se non implementa adeguate misure di controllo e prevenzione.</li> <li>o Aree di rischio specifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione di fondi e donazioni: se il VIS gestisce fondi o risorse destinate a progetti sociali o umanitari, c'è un rischio che, se non correttamente monitorati, questi fondi possano essere mal gestiti o usati in modo improprio. La responsabilità dell'ente potrebbe essere messa</li> </ul> </li> </ul>

Art. D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Livello di Rischio	Attività esposte al rischio
			<p>in gioco se un dipendente o un collaboratore commettesse un illecito come la malversazione di fondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comportamenti illeciti di dipendenti o collaboratori: se dipendenti o volontari del VIS fossero coinvolti in comportamenti illegali durante lo svolgimento delle attività dell'ente (es. corruzione o abuso di potere) l'organizzazione potrebbe essere ritenuta responsabile.</li> <li>- Collaborazioni con enti o partner esterni non trasparenti: qualora il VIS collaborasse con enti o organizzazioni locali che non rispettano la legge, potrebbe trovarsi indirettamente coinvolta in attività illecite, sebbene il rischio sia ridotto rispetto a entità commerciali.</li> </ul>
D.Lgs. 129/2024	Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Il VIS, essendo un'organizzazione non-profit impegnata in progetti sociali, umanitari ed educativi, non è coinvolta in attività finanziarie o in operazioni di mercato dove potrebbero emergere situazioni di abuso di informazioni privilegiate.</li> </ul>
D.Lgs. 129/2024	Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tuttavia, possono esserci aree di rischio specifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione di fondi o donazioni: se il VIS gestisse fondi o investimenti (operazioni finanziarie di grande entità o in progetti che potrebbero influire sul mercato) potrebbe esserci un rischio teorico che alcune informazioni sensibili vengano utilizzate in modo improprio.</li> <li>- Coinvolgimento con entità finanziarie: in rari casi, se il VIS venisse coinvolto in investimenti o iniziative legate a fondi di grande portata che potrebbero riflettere operazioni con informazioni privilegiate, potrebbero sorgere problematiche.</li> </ul> </li> </ul>

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
PER LO SVILUPPO



Insieme, per un mondo possibile